

STATUTO
ASSOCIAZIONE RICCARDO BECHERONI - APS
DENOMINAZIONE-SEDE- SCOPO

ART. 1 - L'associazione denominata «**ASSOCIAZIONE RICCARDO BECHERONI - APS**», svolge le sue attività ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" o "CTS") e successivamente modifiche.

ART. 2 - L'Associazione ha sede in Prato, all'indirizzo che sarà individuato dal Consiglio di Amministrazione, e nelle more, alla Via della Macine n. 18.

La sede delle riunioni degli organi sociali viene stabilita di volta in volta dal Presidente; in ogni caso esse dovranno tenersi nel territorio della Repubblica Italiana.

Art. 3 - L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5, lettera A, CTS);
- formazione universitaria e post-universitaria (art. 5, lettera G, CTS);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, lettera H, CTS);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, lettera I, CTS).

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 - L'Associazione ha in particolare lo scopo di:

- promuovere studi e ricerche nell'ambito della diagnosi, terapia e prevenzione delle malattie vascolari e del diabete;
- organizzare o partecipare all'organizzazione di congressi, convegni, corsi didattici, attività educazionali e seminari per l'aggiornamento sulla prevenzione e terapia delle malattie vascolari e del diabete;
- divulgare i risultati degli studi e delle ricerche mediante conferenze, dibattiti, pubblicazioni e altri mezzi;
- contribuire ad eventuali finanziamenti di studiosi o gruppi di ricercatori nonché di enti pubblici e privati al fine di promuovere e potenziare indagini e ricerche scientifiche;
- favorire l'accesso dei pazienti ai presidi diagnostici e terapeutici preposti alla cura delle malattie vascolari e del diabete.

PATRIMONIO E ESERCIZI SOCIALI

ART. 5 - Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore;
- proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- proventi da attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore.

Art. 6 – Gli esercizi finanziari si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 28 (ventotto) febbraio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione predisporrà il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, per quanto riguarda informativa sociale e bilancio sociale, l'associazione deve:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati (inf. Sociale, art. 14 c. 2 CTS);
- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale (bil. Sociale, art. 14 c. 1 CTS).

SOCI

Art. 7 – I Soci si distinguono in:

- a) Fondatori;
- b) Ordinari;
- c) Onorari;
- d) Benemeriti.

Sono soci fondatori i comparenti nell'atto costitutivo.

Sono soci ordinari le persone fisiche o giuridiche che si pongono come fine la promozione di studi e ricerche nell'ambito della diagnosi, terapia e prevenzione delle malattie vascolari e del diabete.

Sono soci onorari le persone o gli Enti che, per qualsivoglia motivo, contribuiscano con la loro appartenenza all'Associazione al suo maggior prestigio.

Sono soci benemeriti le persone o gli Enti che, per particolari benemerienze culturali, sociali o finanziarie, abbiano meritato o meritino la benemerienza dell'Associazione.

Art. 8 – Il socio deve presentare domanda che dovrà contenere l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica e la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio di Amministrazione esaminerà le domande di ammissione a soci ordinari nella prima riunione che esso terrà dopo la presentazione delle domande stesse e delibererà a maggioranza semplice.

I soci onorari e quelli benemeriti saranno ammessi con deliberazione a maggioranza assoluta dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione. In casi particolari e urgenti l'ammissione può essere decisa dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione che ottenga il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri in carica.

Contro le deliberazioni del Consiglio è ammesso ricorso all'Assemblea che decide a maggioranza di aventi diritto al voto.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 11. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale

principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 9 – I soci fondatori e quelli ordinari verseranno la quota di associazione con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

I soci di nuova ammissione dovranno versare la quota relativa all'anno di ammissione entro venti giorni dalla richiesta: in difetto saranno automaticamente considerati rinunciari.

I soci che non avranno fatto pervenire all'Associazione per iscritto, le loro dimissioni entro il 30 settembre saranno considerati soci anche per l'esercizio successivo e obbligati al versamento della relativa quota.

Qualora i soci siano rappresentati da istituzioni pubbliche, ogni decisione riguardante nuovi impegni finanziari di qualsivoglia natura dovranno essere sempre subordinati all'approvazione dei relativi organi deliberanti.

Art. 10 – Gli associati hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 11 – La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità.

La morosità verrà dichiarata dal Consiglio di Amministrazione, mentre la indegnità sarà sancita dall'Assemblea dei soci: il socio potrà presentare le proprie controdeduzioni.

I soci receduti, esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non avranno alcun diritto di rivalsa sul patrimonio dell'Associazione stessa. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titoli di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

AMMINISTRAZIONE

ART. 12 – Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di controllo, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 CTS.

ART. 13 – L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre membri ad un massimo di dieci, eletti dall'Assemblea, la quale delibera anche sul numero dei componenti del Consiglio. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e decadenza. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I consiglieri durano in carica tre anni e più precisamente fino al giorno in cui si terrà l'Assemblea per l'esame del bilancio dell'ultimo esercizio del triennio.

Nel caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione nella prima riunione con la lista dei non eletti, ove presente e chiedendone comunque la convalida alla prima Assemblea. I Consiglieri così nominati decadranno dalla carica alla scadenza statutaria del Consiglio.

Qualora tra i soci vi siano istituzioni pubbliche dovrà loro essere riservato almeno uno dei membri del Consiglio di Amministrazione e comunque secondo i limiti previsti dall'art. 26 c. 5 CTS.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio di Amministrazione tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

ART. 14 – Il Consiglio nomina al proprio interno un Presidente, un Vice Presidente ed un tesoriere.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

ART. 15 – Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, nonché all'ammontare della quota associativa e alle relative modalità di versamento.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e, salvo in particolari casi previsti dallo Statuto, il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano, per età, dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, scelto di volta in volta fra i Consiglieri presenti.

ART. 16 – Il Presidente, e in sua assenza il Vice Presidente, ha il potere di firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Consiglio potrà inoltre delegare ad uno o più Consiglieri il compimento di specifiche attività o gruppi di attività.

ASSEMBLEE

ART. 17 - L'Assemblea è convocata dal Consiglio almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e tutte le volte che vi sia da deliberare su argomenti di sua competenza ovvero su proposte e provvedimenti di particolare importanza.

Inoltre deve essere convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto, a norma dell'art. 20 del Codice civile. L'avviso di convocazione deve essere inviato per raccomandata al domicilio del socio o per mail all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, così come risulta dal Libro dei Soci.

Esso va spedito almeno dieci giorni prima della data fissata e deve contenere le indicazioni del luogo, del giorno e della ora dell'adunanza, delle materie da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea e della data e orario dell'eventuale seconda convocazione.

ART. 18 – L'Assemblea, inderogabilmente, delibera:

- sul bilancio consuntivo;
- sugli interessi e direttive generali della Associazione;
- sulla nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ovvero sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e l'organo di controllo, se attivato al raggiungimento dei requisiti di legge;
- sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- sulla esclusione degli associati;
- sull'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- sullo scioglimento;
- sulla trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

- sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 19 – Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci iscritti da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto.

Hanno diritto di voto solo i soci risultanti da apposito libro. Non è ammessa la votazione per delega o per lettera.

ART. 20 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento e di voto dei soci.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e da un Segretario scelto dall'Assemblea.

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano a scrutinio segreto con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice civile.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 21 – L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al c. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al c. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

LIBRI

ART. 22 – L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, qualora attivato per legge.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Presidente.

VOLONTARI E LAVORO RETRIBUITO

Art. 23 – I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsare dall'Associazione solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. I volontari sono assicurati secondo quanto previsto dall'art. 18 CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 24 – L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

DURATA E SCIoglimento

ART. 25 – La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

ART. 26 – Lo scioglimento dell'Associazione sarà deliberato dall'Assemblea degli associati con la maggioranza dei tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Qualora venga deliberato lo scioglimento, l'Assemblea nominerà un liquidatore e deciderà anche sull'attribuzione del patrimonio, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, da quando

sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad Enti del terzo settore o Associazioni con scopo affine o connesso al proprio, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

CONTROVERSIE

ART. 27 – Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposti, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri nominati dall'Assemblea, che giudicheranno secondo equità e senza formalità di procedura.

Il loro lodo sarà inappellabile.

RINVIO

ART. 28 – Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale terzo settore, continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

F.ti: Maria Calabrese - MARIO MUSCARIELLO NOTAIO (SIGILLO)